

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO SATYANANDA YOGA UDINE

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Tavagnacco via san Daniele 38/6, l'Associazione di promozione sociale senza fine di lucro denominata "Centro Satyananda Yoga Udine". La sede dell'Associazione può essere spostata senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

Art. 2

Finalità

1. L'Associazione ha come scopo prevalente perseguire le seguenti finalità:

- La promozione, la divulgazione, lo studio e la pratica dello Yoga secondo gli insegnamenti di Swami Satyananda Saraswati e dei suoi successori.
- L'istituzione di corsi teorico-pratici, di formazione, di approfondimento, percorsi didattici, seminari, conferenze, per la diffusione dello Yoga secondo gli insegnamenti di Swami Satyananda Saraswati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- L'attivazione di progetti in campo sociale, in collaborazione con scuole ed università, centri socio-educativi, centri di riabilitazione, centri per anziani ed altri istituti ed enti pubblici o privati che promuovono lo sviluppo sociale, culturale ed etico-spirituale.
- La collaborazione con altre associazioni ed enti promotori, aventi finalità simili e compatibili con gli scopi dell'associazione.
- La partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali di cooperazione e di aiuto umanitario per soggetti svantaggiati sul territorio nazionale e nei paesi in via sviluppo, in particolare a favore dell'istituzione sociale filantropica Shivananda Math.
- L'allestimento e la gestione di punti di ristoro, collegati ad impianti propri o di terzi (come palestre, sale, strutture sportive, ritrovi) anche in occasione di seminari, manifestazioni, conferenze riservando le somministrazioni ai propri soci.

2. L'Associazione, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, può avviare attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

4. L'Associazione è affiliata, a tutti i fini di legge, a "Satyananda Ashram Italia" poiché ne condivide i valori fondanti, i principi e gli scopi; in virtù di tale affiliazione è consentito all'Associazione di far uso del nome "Satyananda" per le proprie finalità.

Art. 3

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono l'Atto Costitutivo e il presente Statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
2. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - morosità nel versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. L'attività dei Soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

Art. 4

Diritti e obblighi dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, a partecipare alle attività promosse dall'Associazione e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato e a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
3. I Soci sono tenuti a rispettare il regolamento interno.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.

Art. 6

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione affissa presso la sede dell'Associazione e tramite e-mail.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; la richiesta deve contenere anche gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i membri del Collegio dei revisori dei conti
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 15;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci;
 - deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 a 7 membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione affissa presso la sede dell'Associazione e tramite e-mail.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- assumere il personale;
- nominare il Segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e redigere il regolamento interno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8

Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli ha pieni poteri di rilasciare quietanze e sottoscrivere richieste agli Enti pubblici.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente

Art. 9

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

Art. 10

Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre Arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina del terzo arbitro. I tre arbitri vengono nominati uno ciascuno dalle parti e precisamente il primo arbitro contestualmente alla notificazione della parte agente ed il secondo dalla parte notificata entro dieci giorni dalla notifica stessa; il terzo in accordo dagli altri due ovvero se in disaccordo dal Presidente della CCIA di Udine.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 11

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - quote e contributi degli Associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto all'Istituzione sociale filantropica Shivananda Math.

Art. 13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 15

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 16

Collegio dei revisori dei conti

I soci possono nominare un collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile. Il collegio sindacale può essere nominato dai soci anche se non obbligatorio per legge.

Il collegio sindacale è composto di tre membri. Il collegio nomina il proprio Presidente. I sindaci non possono essere soci dell'associazione. Possono far parte del collegio sindacale solo persone fisiche. Il collegio dura in carica tre anni intesi come esercizi sociali; esso decade inderogabilmente nel momento in cui viene approvato il bilancio relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina.

I suoi doveri ed i suoi poteri sono regolati dalla legge e dai principi di comportamento del collegio sindacale emanati dai consigli nazionali dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, cui pertanto si rinvia per quanto non qui espressamente previsto. In ogni caso ad essi spetta il controllo del bilancio annuale e relazionare annualmente all'assemblea su di esso. L'eventuale compenso dei sindaci viene deciso dai soci all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Quando non obbligatorio per legge, in alternativa al collegio sindacale, i soci possono nominare un revisore iscritto nel Registro istituito presso il ministero della Giustizia.

Art. 17

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Art. 18

Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.

Art. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Questo statuto è composto da N° 19 articoli disposti su 7 pagine.

Letto ed approvato dall'assemblea straordinaria il 25/06/2012

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il segretario

I Consiglieri

I Soci fondatori

